

Valore della quietanza nel giudizio promosso dal curatore

Cassazione Civile, Sez. VI - 2, Ordinanza n. 4842 del 01-03-2018.
Pres. Manna. Est. Abete.

Fallimento - Giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito - Quietanza - Valore confessorio - Esclusione - Curatore parte processuale diversa dal fallito - Scritture private provenienti da terzi estranei alle parti in causa - Valore indiziario - Impugnazione per falsità - Esclusione

Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perchè il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; altresì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288).

Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., sicchè per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione (cfr. Cass. 27.11.1998, n. 12066).

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

ORDINANZA

Con ricorso al Tribunale di Bassano del Grappa il curatore del fallimento della "(*)" s.n.c. chiedeva ingiungersi ad O.O., titolare della ditta individuale "L'Antico di O.O.", il pagamento della somma di Euro 2.633,93, oltre interessi, a saldo della fattura n. (*).

Con Decreto n. 329 del 2007 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.

Con atto notificato in data 21.6.2007 O.O. proponeva opposizione. Deduceva che il marmo fornito e l'opera eseguita erano affetti da numerosi vizi e difetti; che aveva provveduto al versamento di acconti per Euro 1.807,60. Chiedeva revocarsi il decreto opposto ed in ogni caso ridursi l'importo asseritamente dovuto e condannarsi controparte al risarcimento del danno.

Si costituiva il curatore del fallimento della "(*)". Eccepiva tra l'altro l'inopponibilità alla curatela della avversa documentazione. Instava per il rigetto dell'opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 691/2010 il tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.

Proponeva appello O.O..

Resisteva il curatore del fallimento della "(*)" s.n.c..

Con sentenza n. 1445 dei 18.5/5.6.2015 la corte d'appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l'appellante a rimborsare a controparte le spese del grado.

Evidenziava, tra l'altro, la corte che, quantunque il curatore del fallimento non fosse da considerare terzo rispetto al rapporto dedotto in lite, doveva negarsi seguito all'eccezione di parziale pagamento sollevata dall'appellante, iniziale opponente, in dipendenza dell'omessa tenuta delle scritture contabili in forma idonea a renderle opponibili.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso O.O.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il curatore del fallimento della "(*)" s.n.c. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 c.c., la violazione degli artt. 2702 e 2729 c.c. e degli artt. 214 e 216 c.p.c.; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che le scritture contabili non costituiscono l'unica prova documentale opponibile alla curatela fallimentare, tanto più che nella fattispecie non si è al cospetto di una vertenza tra imprenditori.

Deduce segnatamente che nulla ostava all'istanza di verifica all'uopo formulata; che una volta accertata l'autenticità della sottoscrizione del fallito in calce ai due documenti prodotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, "l'intero contenuto degli stessi non è più in discussione" (così ricorso, pag. 7).

Deduce quindi che nella fattispecie si ha riscontro della sussistenza di elementi presuntivi sufficienti a dar ragione dell'avvenuto pagamento degli acconti.

Il ricorso va respinto.

Spiega questa Corte che gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perchè il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; altresì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288).

E spiega inoltre che le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., sicchè per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione (cfr. Cass. 27.11.1998, n. 12066).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui l'istanza di verifica, volta al riscontro dell'autenticità

della sottoscrizione del fallito in calce ai due documenti, "doveva (...) trovare accogliamento, nulla ostando alla sua ammissione" (così ricorso, pag. 7).

Per altro verso, che nel solco della libera valutazione da parte dei giudici del merito dei due documenti e di ogni altro elemento di prova acquisito al processo, il motivo di censura esperito in questa sede rileva essenzialmente in relazione al giudizio "di fatto" cui la corte distrettuale ha atteso e quindi nel segno della previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Per altro verso ancora, che l'asserito vizio motivazionale rileva, *ratione temporis*, nei limiti della novella formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest'ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere senz'altro che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare la corte di Venezia ha comunque, nel segno della libera valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, legittimamente valorizzato il profilo dell'irregolare tenuta delle scritture contabili.

Dall'altro, che la corte lagunare ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.

L'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risulta dunque ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico - formale.

Ciò viepiù alla luce dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il ricorrente si duole per l'omessa valutazione di asseriti sicuri riscontri della "riferibilità dei due documenti, attestanti il pagamento degli acconti, al rapporto contrattuale di cui è causa" (così ricorso, pag. 7) e perciò per l'omessa valutazione di "adeguate presunzioni aventi gli elementi richiesti dall'art. 2729 c.c." (così ricorso, pag. 8).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in

violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In secondo luogo, ingiustificata è la denuncia di contraddittorietà della motivazione.

Infatti, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Il curatore del fallimento della "(*)" s.n.c. non ha svolto difese.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta.

Si dà atto che il ricorso è datato 4.7.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, O.O., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, O.O., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, cit..

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018